

R.G. n. 2365 /2022



Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE DI VICENZA

Sezione I

In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa da:

tutti elettivamente domiciliati in Padova (PD), Galleria G. Berchet n. 3, presso e nello studio dell'Avv. STIEVANIN ALESSANDRO e dall'Avv. SIMONE RIZZI del Foro di Padova, che li rappresentano e difendono giusta mandato allegato all'atto di citazione

Attori opposti

contro

BANCA \

Convenuta opposta

Avente ad oggetto: Contratti Bancari



CONCLUSIONI DELLE PARTI

Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:

"Nel merito:

1) attesa la già intervenuta revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dagli attori opposenti a titolo di saldo del conto corrente 30000001068 alla data di chiusura dello stesso, come da ipotesi Hp2A bis e Hp2Atris della integrazione di perizia;

in ogni caso:

2) dichiarare nullo per indeterminabilità il tasso moratorio sul saldo passivo di conto corrente;

3) con vittoria di compensi e spese di lite, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge".

Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:

"In via preliminare nel merito:

dichiarare la decadenza nonché l'avvenuta prescrizione decennale, del diritto alla restituzione delle somme versate a copertura e/o ripianamento di interessi ultralegali, anatocistici, usurari, di commissioni di massimo scoperto, commissioni di istruttoria veloce e delle commissioni di gestione fido, commissioni di messa a disposizione fondi, e/o spese di tenuta conto e/o comunque di qualsiasi altro onere economico addebitato a qualsiasi altro titolo in relazione relativamente al conto corrente oggetto di causa e/o ogni altro rapporto ad essi collegato e segnatamente di ogni somma indebita pagata con rimessa avere accreditata in data successiva ad ogni chiusura trimestrale che l'abbia originata ed in pratica con le singole rimesse di tale segno comunque indicate negli estratti conto qui da intendersi richiamate sino al 26.4.2012;

nel merito:

in via principale,

rigettare le domande tutte avanzate dagli Opponent i

(nessuna esclusa), in quanto, infondate in fatto ed in diritto e, in ogni caso, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 481/2022 emesso dal Tribunale di Vicenza;

in via subordinata:

nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande degli odierni Opponent i, accertare che il credito vantato dalla Banca opposta anche per le ragioni esposte nel presente atto, è pari relativamente al conto corrente ad euro 63.589,65 oltre interessi di mora al tasso del 14,00% dal 3.2.2022 sino all'effettivo saldo ovvero alla diversa somma, maggiore o minore che sarà ritenuta di aiustizia e per l'effetto condannare l

in persona del legale rappresentante pro tempore

nonché, anche in qualità di soci



pagare a favore di

in persona del legale rappresentante

pro tempore l'importo complessivo di euro 63.589,65 oltre interessi di mora al tasso del 14,00% dal 3.2.2022 sino all'effettivo saldo ovvero alla diversa somma, che sarà ritenuta di giustizia;

con condanna anche al pagamento delle spese di lite, riguardanti il procedimento monitorio già liquidate complessivamente in euro 2.135,00 per compensi, euro 406,50 per spese richieste, oltre spese generali, oltre IVA e CPA come per legge ovvero nella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia;

in ogni caso, con vittoria di compensi e spese di causa oltre spese generali, IVA e CPA come per legge".

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato,

nonché

, quali soci illimitatamente responsabili e fideiussori, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 482/2022 del 15.3.2022 con cui il Tribunale di Vicenza aveva loro intimato il pagamento di € 150.689,93 oltre interessi e spese a titolo di saldo passivo del conto corrente n. 30000001068 per € 63.589,65 e a titolo di saldo del mutuo ipotecario a SAL per € 87.100,28. Gli opposenti esponevano, con riguardo al contratto di conto corrente stipulato in data 4.12.2003, che:

- la clausola di statuizione degli interessi era indeterminata in quanto non precisava la periodicità dell'applicazione del relativo tasso;
- essendo il tasso effettivo trimestrale determinato nella misura del 14,63% allora quello annuale corrispondeva alla misura del 58,52% ed era superiore alla soglia di usura;
- la clausola applicativa della capitalizzazione trimestrale degli interessi non era stata specificamente approvata, in violazione dell'art. 6 della delibera CICR del 9.2.2000;
- il tasso annuo nominale e il tasso annuo effettivo degli interessi creditorî erano indicati nella stessa misura percentuale, con l'effetto che non veniva dato conto della capitalizzazione infrannuale;
- la clausola relativa alla commissione di massimo scoperto era indeterminata perché indicava solo la percentuale del tasso, ma non la periodicità della sua applicazione e la relativa base imponibile;
- le condizioni economiche erano state variate *in peius* nel corso del rapporto, senza che la Banca fosse stata autorizzata ad esercitare unilateralmente siffatto *ius variandi*;



- che comunque le variazioni suddette non dipendevano da alcun giustificato motivo e non erano state comunicate ai sensi dell'art. 118 T.U.B.

Gli opposenti poi esponevano, con riguardo alla modifica delle condizioni del suddetto contratto di conto corrente portata dalle pattuizioni negoziali del 13.1.2010, che:

- le due clausole relative agli interessi erano indeterminate perché indicavano tassi tra loro differenti;
- non veniva indicato il tasso annuo effettivo;
- la clausola sulla capitalizzazione degli interessi non era stata approvata specificamente;
- era indeterminata la clausola relativa alla commissione annuale di gestione del fido;
- era indeterminata la clausola relativa alla commissione di massimo scoperto;
- era stata applicata una commissione per il servizio di messa a disposizione di fondi, gratuito *ex contractu*;
- erano state applicate ulteriori spese non pattuite nel contratto;
- era stato esercitato illegittimamente lo *ius variandi*;
- era indeterminata la clausola relativa al tasso degli interessi moratori.

Infine, con riguardo al contratto di mutuo stipulato in data 26.3.2004, veniva eccepito che:

- era indeterminata la clausola relativa agli interessi maturati alla scadenza di ciascuna rata, per mancata indicazione della tipologia di ammortamento applicato;
- risultava applicato un piano di ammortamento alla francese in regime di capitalizzazione composta, che determinava un fenomeno occulto di anatocismo;
- mancava la pattuizione dell'immediata esigibilità degli interessi maturati su quote di capitale non ancora scaduto, alla data di scadenza di ogni singola rata;
- dopo la revoca del 10.1.2020 erano state versate ulteriori quattro rate per complessivi € 6.550,48.

Gli opposenti quindi chiedevano che venissero accertate le invalidità eccepite, che venisse dichiarata parimenti l'inoperatività delle fideiussioni *ex adverso* azionate per mancata apposizione delle firme degli stipulanti, che venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto e che venisse ricalcolato il corretto saldo dei rapporti bancari in contestazione.

Costituitasi in giudizio, depositava i contratti di fideiussione recanti le sottoscrizioni dei garanti e in via preliminare eccepiva la prescrizione dei presunti crediti avversari ove maturati in data anteriore al decennio decorrente a ritroso dalla notifica



dell'atto di citazione, e dunque anteriori al 26.4.2012, con la precisazione che tutte le rimesse del conto corrente, non affidato, dovevano intendersi solutorie e che comunque il saldo del rapporto era risultato ininterrottamente in positivo fino al 30.9.2005 e poi anche dal 30.3.2007 al 28.9.2007. Nel merito, contestava ciascuna doglianza avversaria e chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio.

All'udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, in accoglimento dell'istanza svolta dalla Banca ai sensi dell'art. 648 c.p.c., e veniva assegnato un termine per completare la procedura di mediazione obbligatoria nel frattempo instaurata, tuttavia con risultato negativo. All'esito dello scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., la causa veniva istruita mediante espletamento di C.T.U. contabile e veniva quindi trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c. *ratione temporis* vigente.

Il Giudice depositava in data 2.3.2024 sentenza parziale di revoca del decreto ingiuntivo opposto e di contestuale condanna degli opposenti al pagamento della somma di € 46.947,43 a titolo di saldo rettificato del rapporto di mutuo, con contestuale rimessione sul ruolo della causa per proseguire l'attività istruttoria con riguardo al rapporto di conto corrente parimenti dedotto in giudizio. Disposta la relativa integrazione peritale, e una successiva e ulteriore per il completamento dei conteggi, veniva fissata per la data odierna udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. *ratione temporis* vigente, previa assegnazione alle parti di un termine anticipato per il deposito delle rispettive memorie conclusive, nelle quali in particolare la Banca convenuta documentava il proprio cambiamento di denominazione, a seguito di un'operazione societaria di fusione per incorporazione, in

Tanto premesso, e precisato che - a seguito della rinuncia implicita di parte opponente alla contestazione delle fideiussioni e a seguito della sentenza parziale concernente il contratto di mutuo - l'oggetto del contendere rimane circoscritto ai rapporti di conto corrente, vanno in proposito prese partitamente in considerazione le singole censure contabili elencate in atto di citazione.

Con il primo motivo di opposizione, viene contestato il contratto di conto corrente stipulato in data 4.12.2003 per la mancata indicazione della periodicità di applicazione del tasso di interesse



corrispettivo. In realtà, come anche indicato dal C.T.U. (pag. 12 del primo elaborato peritale), i tassi di interesse sono indicati in termini sufficientemente determinati: in particolare si evince chiaramente che la periodicità del tasso indicato nella misura del 13,89% è trimestrale, in quanto così viene specificato per il contiguo “tasso effettivo trimestrale” del 14,63% tra cui sussiste una chiara e inconfutabile corrispondenza (doc. 4 Banca).

Con il secondo motivo di opposizione, viene contestata l'applicazione di interessi usurari del tasso effettivo annuale, calcolato nella misura del 58,52% quale proiezione di quello trimestrale del 14,63%. Tuttavia, la C.T.U. esperita in corso di causa ha escluso, applicando le formule di calcolo avallate dalla Banca d'Italia, che il tasso testè indicato abbia superato la soglia usuraria di riferimento (cfr. pag. 21 del primo elaborato peritale).

Con il terzo motivo di opposizione, viene rilevata la mancata approvazione specifica della clausola applicativa della capitalizzazione trimestrale, in violazione dell'art. 6 della Delibera CICR del 9.2.2000. Invero, la clausola 4 del contratto di apertura del conto corrente *de quo*, avente ad oggetto la *“Contabilizzazione interessi e periodicità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi indicata nel modulo condizioni economiche allegato al presente contratto”*, risulta separatamente e appositamente sottoscritta dalla società odierna opponente (cfr. pag. 6 doc. 4 Banca).

Con il quarto motivo di opposizione, viene rilevata la mancata esplicitazione in contratto del c.d. Tasso Annuo Effettivo.

La C.T.U. ha di fatto statuito la fondatezza di tale censura, in quanto il tasso in esame non risulta indicato né nel contratto di apertura di conto corrente del 4.12.2003, né nella sua successiva variazione contrattuale del 13.1.2010. Invero, il C.T.U. precisa che nella prima scrittura negoziale *“il Tasso Effettivo Annuo, seppur non specificamente indicato, risulta agevolmente determinabile”* (cfr. pag. 4 del secondo elaborato peritale). Orbene, al di là del dubbio che nutre lo scrivente Giudice sull'agevole determinabilità del tasso menzionato da parte di un correntista mediamente non esperto in materia bancaria e tenuto altresì conto che il C.T.U. – al di là della surriferita affermazione – non ha poi indicato quale sarebbe l'effettivo TAN nel caso di specie, si osserva in ogni caso che il Tasso Effettivo Annuo non deve essere semplicemente determinabile, ma deve essere espressamente indicato nel contratto, rientrando nel novero degli elementi che compongono il contenuto minimo del negozio bancario, secondo le Istruzioni dell'Autorità di Vigilanza richiamate dall'attore ancora nella propria ultima



memoria conclusiva. La mancata indicazione pacificamente riscontrabile nel caso di specie comporta dunque la necessità di ricalcolare gli interessi applicati ai sensi dell'art. 117, c. 6, T.U.B.

Con il quinto motivo di opposizione, viene contestata l'indeterminatezza della commissione di massimo scoperto pattuita nel contratto *de quo*. Il C.T.U. ha confermato la fondatezza di tale doglianza in quanto, pur essendo stata esplicitata l'aliquota e la periodicità trimestrale di applicazione di tale onere, non risulta viceversa indicata la relativa base di calcolo. Correttamente dunque gli importi addebitati a titolo di tale onere sono stati decurtati nella rideterminazione del saldo corretto del conto corrente in esame (cfr. pag. 13-14 del primo elaborato peritale).

Con il sesto motivo di opposizione, viene contestata la variazione *in pejus* delle condizioni economiche del contratto pur in assenza della clausola che attribuiva alla Banca la facoltà di apportare siffatte modifiche unilaterali ai sensi dell'art. 118 T.U.B.

Ebbene, a prescindere dalla presenza o meno di una clausola conforme alla disposizione normativa testè citata (clausola che comunque lo stesso C.T.U. ha riscontrato nelle condizioni generali sottoscritte in data 23.10.2003 – cfr. pag. 30 del primo elaborato peritale – cosicché ritiene il giudicante che, nel caso di specie, alcuna elisione avrebbe dovuto incidere *in parte qua* sul saldo rettificato), si osserva che tale doglianza diviene irrilevante con riguardo alle variazioni peggiorative subite nel tempo dal tasso applicato per gli interessi corrispettivi (cfr. pag. 20 del primo elaborato peritale): il saldo del conto corrente verrà infatti già ricalcolato, in accoglimento del quarto motivo di opposizione, con applicazione del tasso di cui all'art. 117 T.U.B. per tutti gli interessi passivi maturati nel corso dell'intera vigenza del rapporto. Con riguardo invece alle ulteriori variazioni *in pejus* riscontrate dal C.T.U. - in merito alla "commissione per la messa a disposizione di fondi" e alla "commissione omnicomprensiva" - si rimanda alla disamina che viene svolta nel prosieguo, in corrispondenza con la formulazione delle doglianze specificamente attinenti alle menzionate commissioni.

Termina così la disamina dei motivi di opposizione afferenti alla scrittura contrattuale del 4.12.2003 (cfr. da pag. 3 a pag. 7 dell'atto di citazione in opposizione, e successive argomentazioni difensive). Segue l'esame delle doglianze concernenti per contro la scrittura negoziale del 13.1.2010 (cfr. da pag. 7 a pag. 13 dell'atto di citazione in opposizione, e successive argomentazioni difensive).

Con il settimo motivo di opposizione, in particolare, viene censurata l'indeterminatezza dei nuovi tassi di interesse, in quanto indicati attraverso molteplici diciture non coerenti tra loro. Con l'ottavo motivo,



viene riproposta invece la doglianza afferente alla mancata indicazione del Tasso Annuo Effettivo. Entrambe le contestazioni possono ritenersi superate in ragione del ricalcolo complessivo degli interessi al tasso di cui all'art. 117 T.U.B., quale effetto della già argomentata fondatezza del quarto motivo di opposizione.

Con il nono motivo di opposizione, viene ribadita, anche per la nuova scrittura contrattuale, la mancata approvazione specifica della clausola applicativa della capitalizzazione trimestrale, in violazione dell'art. 6 della Delibera CICR del 9.2.2000. Trattasi anche in questo caso di contestazione infondata, poiché il documento di riferimento non rappresenta un nuovo contratto, sostitutivo di quello precedente, ma una mera variazione dello stesso, rilevante con riguardo solo alle clausole effettivamente modificate. Con riguardo alla capitalizzazione degli interessi, vale dunque la sottoscrizione appositamente apposta dal correntista in calce alle clausole, *in parte qua* espressamente evidenziate, del primo contratto.

Con il decimo motivo di opposizione, viene invece contestata la determinatezza della "commissione annuale gestione fido". Il C.T.U. ha verificato la parziale correttezza della censura attorea, elidendo dal saldo rettificato gli importi addebitati a tale titolo nell'anno 2009, quando l'onere in questione non era stato ancora pattuito tra le parti, e quelli addebitati nel quarto trimestre del 2011 in eccedenza rispetto all'aliquota poi prevista in contratto (cfr. pag. 14 del primo elaborato peritale).

Con l'undicesimo motivo di opposizione, viene ribadita la contestazione della commissione di massimo scoperto in quanto pattuita in termini indeterminati. Tale censura è stata condivisa dal C.T.U., dovendosi richiamare in proposito quanto già esposto nell'esaminare il quinto motivo di opposizione proposto dalla parte attrice.

Con il dodicesimo motivo di opposizione, viene contestata l'applicazione della c.d. "commissione per il servizio di messa a disposizione fondi" e della c.d. "commissione omnicomprensiva".

Quanto alla prima commissione, il C.T.U. ha ritenuto di elidere dal saldo rettificato la somma di € 5.136,74 perché il relativo addebito, avvenuto tra il quarto trimestre del 2017 e il primo trimestre del 2022, trovava giustificazioni in clausole contrattuali introdotte con una modifica unilaterale della Banca, nell'asserita assenza di pattuizione in contratto del c.d. *jus variandi* (cfr. pag. 17 del primo elaborato peritale). Il giudicante non condivide però tale valutazione.

Come già accennato, la clausola ex art. 118 T.U.B. era contenuta nelle "Condizioni Generali" sottoscritte dalla s.n.c. in data 23.10.2003 (doc. 20 Banca) e la loro validità e



applicabilità non rimane inficiata dalla posteriorità della stipulazione del contratto di apertura del conto corrente, firmato in data 4.12.2003, perché le menzionate condizioni generali, per espressa previsione negoziale, valevano anche per i successivi contratti che sarebbero stati conclusi tra le parti.

Pertanto, il predetto importo di € 5.136,74 va computato nel saldo finale.

Quanto alla seconda commissione, parimenti il C.T.U. ha ritenuto di elidere dal saldo rettificato, per la medesima suddetta ragione, la somma di € 5.817,50 corrispondente agli addebiti avvenuti a titolo, appunto, di “commissione omnicomprensiva” tra il primo trimestre del 2012 e il terzo trimestre del 2022 (cfr. pag. 15 del primo elaborato peritale). Potendo però la Banca esercitare lo *jus variandi* per il motivo sopra esposto, i suddetti addebiti erano da considerare legittimi e pertanto vanno computati nel saldo finale.

Con il tredicesimo motivo di opposizione, vengono contestati ulteriori oneri addebitati in assenza della relativa pattuizione scritta. Il C.T.U., a tal proposito, ha ritenuto di elidere dal saldo rettificato la somma di € 180,00 perché il relativo addebito, avvenuto tra il secondo trimestre del 2013 e il quarto trimestre del 2017, similmente alle ipotesi precedenti sarebbe stato fondato su condizioni economiche unilateralmente introdotte dalla Banca nel corso del rapporto (cfr. pag. 16 del primo elaborato peritale). In forza delle argomentazioni sopra esposte, tuttavia, ritiene il giudicante che non si trattasse di un addebito illegittimo, con l'effetto che il suindicato importo dovrà essere riconteggiato nel saldo finale.

Per il resto, il C.T.U. ha escluso la sussistenza di ulteriori addebiti ingiustificati (cfr. pag. 17 del primo elaborato peritale).

Con il quattordicesimo motivo di opposizione, viene contestato l'illegittimo esercizio dello *jus variandi* da parte della Banca, ma sull'infondatezza di tale doglianza è sufficiente richiamare quanto sopra esposto.

Con il quindicesimo motivo di opposizione, infine, viene censurata l'invalida pattuizione del tasso degli interessi moratori. Con la scrittura negoziale del 13.1.2010 tale tasso veniva indicato come coincidente “con il tasso massimo previsto per i conti correnti” (e non si rinvenivano successive modifiche): si tratta di una pattuizione evidentemente indeterminata, non perché esprime un indice variabile, ma piuttosto perché la sua variabilità intrinseca dipende dall'arbitrio della stessa Banca che riscuote gli interessi in questione, ossia non dipende da un parametro oggettivo esterno alle determinazioni, interne e



unilaterali, della Banca medesima. Detto altrimenti, ammettere come valida una simile clausola equivarrebbe ad estendere lo *jus variandi* oltre gli stretti requisiti formali e sostanziali imposti dall'art. 118 T.U.B.

Di conseguenza, gli interessi di mora che dovranno essere applicati sul saldo a debito maturato a seguito della revoca del rapporto di conto corrente in questione dovranno essere parametrati non al 14%, ma al tasso sostitutivo indicato dall'art. 117 T.U.B.

Così esaurita l'analisi delle doglianze mosse con riguardo al rapporto di conto corrente nell'atto di citazione, va da ultimo rilevato che nei successivi scritti difensivi l'attore contesta altresì l'illegittimità della capitalizzazione anatocistica degli interessi corrispettivi, in ragione della mancata indicazione del Tasso Annuo Effettivo (circostanza da cui in un primo momento veniva inferita solo la necessità di ricalcolare tutti gli interessi maturati nel corso del contratto al tasso previsto dall'art. 117 T.U.B.). Trattasi di doglianza fondata, per cui – nonostante l'infondatezza del terzo e del nono motivo di opposizione – nel conteggio finale non andrà applicata alcuna capitalizzazione, come richiesto nell'ultima integrazione peritale disposta.

Per contro, la Banca convenuta ha eccepito la prescrizione dei crediti avversari, ove maturati in data anteriore al decennio decorrente a ritroso dalla notifica dell'atto di citazione, e dunque anteriori al 26.4.2012, sostenendo che il conto corrente in questione non era assistito da un collegato contratto di apertura di credito e che dunque tutte le rimesse ivi operate non potessero che avere natura solutoria. Tuttavia, dai documenti prodotti in causa è emerso al contrario che il contratto per cui è causa era affidato *ab origine* (cfr. pag. 31 del primo elaborato peritale), con l'effetto che tutte le rimesse effettuate nel corso del rapporto espletavano una funzione ripristinatoria (cfr. pag. 11 del primo elaborato peritale).

Va richiamato in proposito l'orientamento giurisprudenziale cui questo Tribunale ha già dato seguito in varie pronunce, secondo cui deve darsi rilievo al c.d. "fido di fatto" nelle fattispecie come quella per cui è causa in cui: a) dai documenti di causa emergono elementi contabili che univocamente inducono a ritenere la sussistenza di un rapporto di affidamento; b) il contratto di affidamento avrebbe dovuto essere prodotto dalla Banca, essendo suo *ab origine* - nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo - il relativo onere probatorio. Difatti, in presenza di un rapporto bancario affidato (in cui cioè tutte le rimesse effettuate entro il limite dell'importo del fido hanno natura ripristinatoria della provvista



accordata e quindi possono antergare l'individuazione della prima rimessa solutoria che segna il *dies a quo* della prescrizione) la Banca ha un evidente interesse a sentire dichiarare la nullità del contratto di affidamento per vizio di forma (poiché in questo caso tutte le rimesse effettuate sul conto, in assenza di un'elasticità di cassa, avrebbero natura solutoria e quindi aumenterebbero il margine dei versamenti caduti nel periodo di prescrizione). Pertanto, non può essere lasciata alla sua discrezionalità la produzione o meno del contratto di affidamento, ove il rapporto risulti appunto assistito da un fido: in tale evenienza, al contrario, si dovrà presumere la sussistenza del c.d. "fido di fatto", coincidente con il massimo scoperto concesso dalla Banca in costanza di rapporto e desumibile dagli estratti conto prodotti.

L'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca opposta va dunque disattesa.

Ripercorrendo infine le argomentazioni finora esposte, risultano infondate o superate tutte le doglianze attoree con riguardo al contratto di conto corrente originario e alla sua variante negoziale, ad eccezione del quarto motivo di opposizione, in conseguenza del quale tutti gli interessi maturati nel corso del rapporto devono essere ricalcolati al tasso sostitutivo di cui all'art. 117 T.U.B., nonché del quinto, del decimo e dell'undicesimo motivo di opposizione, per il cui effetto vanno scomutate dal saldo come sopra rettificato le commissioni ivi censurate (ossia la commissione di massimo scoperto e la commissione annuale gestione fido) in quanto non correttamente pattuite. È risultata parimenti fondata la contestazione attorea formulata in corso di causa con riguardo alla capitalizzazione degli interessi, mentre va respinta l'eccezione di prescrizione opposta dalla controparte.

L'ipotesi di calcolo corretta (cfr. pag. 6 del terzo elaborato peritale) è in conclusione quella indicata dal C.T.U. sub Hp2Btris (*rectius*, ter), per cui il saldo del conto corrente dedotto in causa va ricalcolato, alla data dell'1.2.2022, nella misura di € 6.608,77 a debito del correntista (anziché - € 63.589,65 di cui al c.d. saldo banca).

Gli opposenti vanno così condannati, in solido tra loro, a corrispondere alla Banca opposta il suindicato importo, oltre interessi di mora a decorrere dalla revoca del rapporto in data 24.1.2022 (doc. 8 fasc. mon.) computati al saggio sostitutivo di cui all'art. 117 T.U.B. per effetto dell'accoglimento, per le ragioni suesposte, del quindicesimo motivo di opposizione.

Residua la regolamentazione delle spese di lite, le quali vanno poste a carico degli opposenti in forza del principio della soccombenza delineato - per quanto di rilievo - da quell'orientamento



giurisprudenziale secondo cui: *"Ai fini della condanna alle spese di giudizio la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicchè non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoria esecutività"* (Cass. n. 17854/2020). Le stesse vanno comunque liquidate, comprendendo anche la fase anteriore all'emissione in data 2.3.2024 della sentenza parziale, avente ad oggetto il contratto di mutuo pure monitoriamente azionato, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 52.000 a € 260.000), con la riduzione ai minimi tariffari per tutte le fasi del processo, attesa la consistente riduzione della pretesa creditoria e la conseguente vicinanza del valore del *decisum* al limite inferiore dello scaglione di riferimento suindicato, ad eccezione della fase istruttoria, attesa la rimessione della causa sul ruolo per la necessità di disporre ulteriori integrazioni peritali.

Le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente e per intero a carico della Banca opposta, in ragione dei risultati ad essa prevalentemente sfavorevole delle operazioni peritali svolte.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, preso atto della già pronunciata revoca del decreto ingiuntivo n. 481/2022 del 15.3.2022, con sentenza parziale n. 496/2024, così provvede:

1. condanna

in solido tra loro, a corrispondere a
, a titolo di saldo del

contratto di conto corrente n. 30000001068, la somma di € 6.608,77 oltre interessi di mora al tasso sostitutivo di legge dalla messa in mora al saldo;

2. condanna

in solido tra loro, a rifondere in
le spese di lite

favore di



dell'intero giudizio, liquidati in € 9.887,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;

3. pone le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, definitivamente e per intero, a carico di Banca ` , condannando la stessa a rifondere agli oppositori quanto eventualmente da questi versato in corso di causa a titolo di compenso del C.T.U.

Così deciso in Vicenza, il 12 dicembre 2024.

Il Giudice

Dott.ssa Aglaia Gandolfo



